



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Numero 3 Del 24-03-2021

Oggetto: Misure per la prevenzione del contagio da Covid-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000 per il contenimento di assembramenti su aree pubbliche.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;

VISTO il DPCM 02 Marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

TENUTO CONTO che da ultima nota della Prefettura di Lecce – Ufficio del Gabinetto, Prot. 0042495 del 22/03/2021, si è rilevato un importante e pericoloso incremento dei contagi nel Comune;

RILEVATO che nonostante le attività svolte e le normative vigenti, continua a persistere su specifiche aree pubbliche, un elevato rischio di diffusione del contagio da Covid-19, dovuto al mancato rispetto delle distanze interpersonali e del mancato o improprio utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

RITENUTO indispensabile e necessario, scongiurare il concreto pericolo di innalzamento dei contagi, anche alla luce delle varianti pandemiche in atto, adottando tutte le azioni idonee, fino a mutate esigenze;

DATO ATTO che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che il Sindaco può disporre la chiusura di strade e piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento nell'intero arco della giornata;

DATO ATTO che si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus all'interno della comunità;

RITENUTO quindi, in forza dei poteri conferiti delle predette disposizioni, di intervenire con urgenza e senza indugio a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

VISTI:

- l'art. 32 del T.U.E.L., recante "*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*" del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 50 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della salute pubblica in caso di emergenza sanitaria;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*";
- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile*";

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti normativi, nonché eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del 6 Aprile 2021, eventualmente prorogabile, il divieto di stazionamento dalle ore 05:00 alle ore 20:00, sulle aree del Comune di Castrignano del Capo di seguito individuate, in aggiunta a quelle previste con precedenti Ordinanze Sindacali n. 1/2021 e 2/2021.

1. CAPOLUOGO CASTRIGNANO DEL CAPO:
 - Piazza San Michele;
 - Via San Giacomo;
 - Via Vittorio Veneto;
 - Piazza Mercato;
 - parco giochi c/o Istituto Comprensivo Scuola Primaria Via Milano;
 - Pineta "San Giuseppe" c/o S.P. 74;

2. MARINA DI SANTA MARIA DI LEUCA:
 - Piazza Redentore;
 - Via G. Toma;
 - Piazza Marinai d'Italia;
 - Piazza Giovanni XXIII;
 - parco giochi adiacente "Galleria Villa Ramirez" c/o Lungomare C. Colombo;

3. FRAZIONE DI SALIGNANO:

- Piazza Sant'Andrea;
- Piazza Vicenza;

4. FRAZIONE DI GIULIANO DI LECCE:

- Piazza Castello;
- Piazza San Giuliano;
- Piazza San Giovanni;

e comunque su tutte le aree:

- verdi attrezzate con giochi per bambini presenti nel territorio comunale;
- nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi fatta salva la possibilità di accesso, di attraversamento e deflusso dalle attività commerciali legittimamente aperte, a tutte quelle consentite dai vigenti D.P.C.M. e dalle ordinanze del Presidente della Regione, nonché alle abitazioni private;
- costiere, arenili, passerelle, punti di accesso al mare con esclusione delle attività di pesca sportiva amatoriale effettuata in forma singola o comunque nel rispetto delle prescrizioni anticontagio.
- resta salvo il rispetto di ulteriori e più restrittive disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia.

DISPONE CHE

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 Marzo 2020 n.° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n.° 35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/91;
- Si da atto che la presente ordinanza, comunicata preventivamente al Prefetto della Provincia di Lecce è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione elettronici;
- Il Corpo di Polizia Locale di Castrignano del Capo e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Castrignano del Capo, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Leuca e al Commissariato della Polizia di Stato di Taurisano.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

| | |
|--|-----------------|
| Castrignano del Capo , 24-03-2021 | Il Sindaco |
| | Sig. Santo PAPA |